

8 marzo 2017

- Avv. Andrea Nobili
Difensore civico regionale

Oggetto: Contratto RSA disabili Villa Bellini-Ancona. Richiesta di intervento

Il 26 settembre 2016 (allegato 1), questa associazione si rivolgeva al direttore dell'ASUR e al direttore del Servizio Salute della regione Marche, chiedendo chiarimenti in merito all'Accordo 2015-17, tra l'ASUR e la cooperativa Cooss Marche gestore della RSA disabili Villa Bellini. [Qui il testo dell'Accordo.](#)

Nello specifico si chiedeva di conoscere se veniva richiesto il pagamento della quota sociale a sette dei dieci utenti che nell'Accordo erano classificati come "Rsa disabili gravi". Utenti che anche con la nuova classificazione (dgr 1195-2013 e 1331/2014) rientrano nella cosiddetta "estensività protratta" il cui onere rimane a carico completo del servizio sanitario.

Di seguito la motivazione della richiesta di chiarimento

*"La specificità dell'accordo tra l'ASUR e la cooperativa Cooss Marche per la gestione della **RSA disabili Villa Bellini di Ancona** ([determina 527 del 7 settembre 2016](#)), pone alcuni problemi interpretativi che è opportuno vengano chiariti. Nelle Marche fino al 31 dicembre 2014 le RSA disabili sono state interamente a carico della sanità. Dal 1° gennaio 2015, è stata introdotta la compartecipazione sociale del 30 su una tariffa di 120,57 euro giornalieri.*

Nella RSA in oggetto (capacità recettiva 10), a causa della gravità di alcuni ricoverati, l'ASUR riconosceva per 7 utenti una tariffa più alta (153,17 euro), quella prevista per la seconda tipologia di RSA prevista nelle Marche ([RSA disabili gravi](#)). A seguito della riclassificazione delle strutture avvenuta con le dgr 1011 e 1195/2013 e 1331/2014, le "RSA disabili gravi" sono state ricomprese nella nuova definizione di "estensività protratta rd1.3". Queste ultime, con identica tariffa, sono rimaste a completo carico del fondo sanitario. Ciò significa che per questi 7 posti/utenti nulla è cambiato e deve cambiare nel passaggio dalla vecchia alla nuova normativa (quindi: 154x7x365). Differentemente dai restanti 3 (tariffati, non si capisce perché, nel 2014, 110,20 invece di 120, 57) per i quali è scattata la compartecipazione e dunque il servizio sanitario è tenuto non più a pagare l'intera tariffa ma il 70% (84,40 euro). Per questi ultimi dunque: 120x3x365.

Dal testo del nuovo Accordo (2015-2017), questo aspetto non emerge. Viene costruita una "nuova quota sanitaria", pari a 128,57 euro per tutte le persone presenti, facendo esclusivo riferimento al minutaggio necessario ai fini della chiusura dei turni (previsto dal punto 5 "norme generali sulla residenzialità per le piccole strutture", della dgr 1331/2014, Accordo tra Regione ed enti gestori). Inoltre all'articolo 6 della Convenzione si fa esplicito riferimento al pagamento della quota alberghiera senza specificazione alcuna. Se, dunque, così fosse dal 1.1.2015 il quadro determinato sarebbe il seguente:

- 7 utenti inseriti come disabili gravi (che si differenziavano da quelli della cosiddetta RSA accoglienza) e come tali, da sempre, riconosciuti economicamente da parte di ASUR, sono stati declassati, dal 31 dicembre 2014 al 1° gennaio 2015 al livello delle nuove RSA (rd3) e non mantenuti al livello corrispondente (estensività protratta) precedentemente riconosciuto;
- la struttura passerebbe da una quota sanitaria complessiva (e totale) di circa 520.500 euro (anno 2014), ai circa 490 per gli anni successivi (si vedano le differenze annuali), cui però si

aggiungerebbe la quota sociale a carico degli utenti (che se calcolata sulla tariffa di RSA è pari a 36,17, determinerebbe un ammontare annuo pari a circa 130.000 euro, per complessivi 620.000 euro.

Per tutto quanto sopra indicato appare necessario un chiarimento da parte dei sottoscrittori dell'Accordo, al fine di evitare interpretazioni errate. E se, come ci auguriamo, le cose stanno diversamente da come potrebbero essere interpretate appare indispensabile la rettifica della determina. Un punto deve rimanere chiaro: per quei sette utenti classificati da sempre come "estensivi", nulla è cambiato e può cambiare con l'applicazione delle nuove delibere regionali. Se viene fatto le responsabilità non sono ascrivibili alla regione Marche ma ai sottoscrittori dell'Accordo".

Successivamente, il 20 gennaio 2017, non avendo ricevuto riscontro veniva sollecitata una risposta (**allegato 2**), rimasta ad oggi inevasa.

Con la presente si chiede pertanto, per le ragioni sopra esposte, di sollecitare ASUR e regione Marche a fornire i chiarimenti richiesti.

Rimanendo in attesa di riscontro si inviano cordiali saluti

Per Gruppo Solidarietà
Fabio Ragaini



Allegato 1

26.9.2016

- Direttore ASUR
e pc. - Direttore Servizio Salute regione Marche

Oggetto: Contratto RSA Villa Bellini

In allegato la scheda di "[Osservatorio Marche](#)" nella quale, tra l'altro, si analizza:

a) l'accordo ASUR-RSA disabili Villa Bellini di Ancona (..)

Quanto all'Accordo si chiede di conoscere se viene richiesta la corresponsione della quota sociale agli utenti. Come indicato nella scheda, 7 degli utenti ricoverati erano classificati come "Rsa disabili gravi". Utenti che con la nuova classificazione (dgr 1195-2013 e 1331/2014) rientrano nella cosiddetta "estensività protratta" il cui onere rimane a carico completo del servizio sanitario (...)

Con la presente si chiede chiarimenti a riguardo. Ringraziando per l'attenzione, rimanendo in attesa di riscontro si inviano cordiali saluti

Allegato 2

20.1.2017

- Direttore Generale ASUR
- Direttore Servizio Salute Regione Marche

Lo scorso 26 settembre abbiamo inviato la richiesta di chiarimenti in merito all'accordo (2014 e 2015-17) tra ASUR e cooperativa Cooss Marche, riguardante la **RSA disabili Villa Bellini** di Ancona (det. 527 del 7.9.2016)

(..) Non vi è stato alcun riscontro. Appare a questo punto plausibile l'ipotesi che abbiamo avanzato [nella scheda](#):

- a) derubricazione dei posti di *RSA gravi* in *RSA accoglienza* (vecchia dicitura);
- b) trasferimento del 30% della retta sugli utenti;
- c) aumento del budget, a standard invariato, complessivo della RSA di circa il 20% (quota ASUR più quota utente).

Come abbiamo già affermato riteniamo, che ciò sia palesemente illegittimo in quanto tutti i posti di "RSA disabili gravi" dopo le dgr 1011 e 1195/2013 e 1331/2014 sono "transitati" nella Estensività protratta (Rd1.3) i cui oneri permangono per intero a carico del fondo sanitario e dunque nessun onere di ricovero può essere trasferito sugli utenti. Quattro mesi appare un tempo adeguato per una risposta e per mettere in atto eventuali cambiamenti.

Se le cose stanno, come pare, nella situazione che abbiamo descritto ci attendiamo che rapidamente venga modificata la convenzione ripristinando, con decorrenza 1.1.2015, per le 7 persone già ricoverate in posti di RSA gravi, la condizione preesistente. Se sono stati richiesti loro oneri che vengano loro restituiti. In assenza di specifici atti al riguardo, ci vediamo costretti a rivolgerci ad altre autorità al fine di avere il rispetto delle norme vigenti. Si tratta di una questione che lega etica e giustizia.

Cordiali saluti

Per Gruppo Solidarietà
Fabio Ragaini
